

## 5. ASPETTI CONTRIBUTIVI CONNESSI ALLA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONDIZIONALITÀ

Il nuovo articolo 25-ter del D.Lgs. n. 148/2015, così come introdotto dalla legge di Bilancio 2022 e modificato dal D.L. n. 4/2022, impone ai lavoratori destinatari della CIGS per le causali di cui all'articolo 21 e per quelle di cui al Titolo II del medesimo decreto, di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, pur in costanza di rapporto di lavoro con l'impresa.

L'Inps, con la circolare n. 76/2022, ha precisato che, nella circostanza in cui il datore di lavoro corrisponda un corrispettivo ai beneficiari dell'integrazione salariale durante il periodo in cui sono impegnati nel suddetto percorso di formazione, tali somme:

- sono soggette all'ordinario prelievo contributivo costituendo imponibile contributivo a tutti gli effetti di legge;
- seppure corrisposte in costanza di integrazione salariale, non incidono sulla determinazione della retribuzione persa che, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, è calcolata sulla base della *"retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate"*.

Sulla base di questi presupposti, l'istituto ha precisato che la base di calcolo del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, determinata dalla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, che è, al contempo, anche la base di calcolo per l'integrazione salariale e per la contribuzione figurativa e correlata), non è alterata dalle ulteriori somme corrisposte al lavoratore per la partecipazione alla formazione durante le ore dei suddetti interventi di integrazione salariale.

## 6. I CASI DI CODATORIALITÀ E CONTRATTO DI RETE

All'interno della circolare n. 76/2022, l'Inps ha fornito talune precisazioni in riferimento a codatorialità e contratto di rete. In proposito, giova ricordare che ai sensi della disciplina di cui all'articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori possono essere assunti in codatorialità nell'ambito di un contratto di rete. Relativamente agli obblighi comunicativi e contributivi in capo al datore di lavoro, inoltre, si richiama la disciplina contenuta all'interno del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 ottobre 2021, n. 205, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2021, ed entrato in vigore lo scorso 23 febbraio 2022.

In riferimento alla tematica oggetto di analisi, l'istituto ha ribadito che con il sopracitato decreto è stato previsto che le imprese aderenti a un contratto di rete debbano effettuare le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite di un soggetto individuato, nell'ambito

del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni di legge. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, inoltre, nella predetta comunicazione deve essere indicata l'impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

Alla luce di quanto richiamato, l'Inps ha evidenziato come ai fini del computo dei suddetti lavoratori per la determinazione della forza aziendale e, quindi, per la compilazione dell'elemento <ForzaAziendale>, si debba considerare che:

- i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, sono imputati e conteggiati esclusivamente in capo all'impresa di provenienza, a prescindere dall'effettivo utilizzo e in applicazione delle regole già in uso proprie della fattispecie del contratto di lavoro (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, etc.);
- in caso di nuova assunzione di lavoratori da utilizzare in codatorialità, gli stessi sono imputati e conteggiati in capo all'impresa individuata ai fini dell'inquadramento previdenziale e assicurativo nella relativa comunicazione del soggetto incaricato dalla rete, a prescindere dall'effettivo utilizzo e in applicazione delle regole proprie della fattispecie del contratto di lavoro stipulato in codatorialità (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, etc.);
- i lavoratori in distacco ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 nell'ambito di un contratto di rete sono computati, secondo la regola generale, in capo al datore di lavoro distaccante.

## 7. FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La legge n. 234/2021 ha modificato l'aliquota del contributo ordinario del FIS, prevedendo che, dal 1° gennaio 2022, il FIS sia finanziato da un contributo ordinario dello 0,5 o 0,8% dell'imponibile previdenziale a seconda delle dimensioni del datore di lavoro:

<b>Dimensione datore di lavoro</b>	<b>Aliquota c/dipendente</b>	<b>Aliquota c/datore di lavoro</b>
1-5	0,17%	0,33%
>5	0,27%	0,53%

La soglia dimensionale viene verificata mensilmente sulla media occupazionale nel semestre di riferimento. Conseguentemente, il requisito occupazionale può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, in caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.

## Aliquota contributiva ordinaria per il 2022

L'aliquota ridotta di alimentazione del FIS per il 2022

Dimensione datore di lavoro	Aliquota ordinaria	Aliquota ridotta
1-5	0,50%	0,15%
6-15	0,80%	0,55%
> 15	0,80%	0,69%
> 50 (commercio, terziario, turismo, logistica)	0,80%	0,24%

I datori di lavoro (soggetti al FIS) con più posizioni contributive che realizzano il requisito occupazionale, più di 5 fino a 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alla sede territoriale Inps di competenza a mezzo cassetto bidirezionale, per consentire l'attribuzione del Codice Autorizzazione "OG". Il c.a. da richiedere diviene "OW" nel caso di datori di lavoro con più di 15 lavoratori da computare su più matricole, mentre lo stesso sarà identificato con "9E" per le imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con più posizioni contributive che realizzano il requisito occupazionale di più di 50 dipendenti computando più matricole. Tali codici sono acquisibili dal periodo di competenza luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Dal periodo di competenza gennaio 2023, i 3 codici saranno eliminati automaticamente dalle posizioni e sarà attribuito il c.a. "9N" che andrà richiesto dalle imprese costituite dal 2023 se operano con più posizioni contributive realizzando il requisito occupazionale di più di 5 dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole.

Per il recupero o versamento del contributo FIS, da gennaio a giugno 2022, i datori di lavoro valorizzeranno i seguenti elementi:

Percorso: <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>	
Elemento <CodiceCausale>	Causale
L029	Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%
L030	Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%
M029	Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%
M030	Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%
M031	Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%
M037	Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%
M033	Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%
M034	Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%

Elemento	Dato da inserire
<IdentMotivoUtilizzoCausale>	Retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento
<AnnoMeseRif>	Anno e mese di riferimento della contribuzione

Qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello	
Codice <ImportoAnnoMeseRif>	Importo del contributo (aliquota applicata all'imponibile contributivo)
M029	0,15%
M030	0,10%
M031	0,04%
M037	0,69%
M033	0,24%

## 8. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

La riforma degli ammortizzatori, nell'intento di garantire coperture universalistiche, ha disposto l'istituzione dei Fondi di solidarietà, dal 1° gennaio 2022, per tutti i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della sola CIGO e che abbiano un dipendente.

Dunque, dall'inizio del 2022 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e l'obbligazione contributiva connessa non riguarda i datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26), alternativi (vale a dire quelli della somministrazione e dell'artigianato di cui all'art. 27) e i Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 40). Alla luce di questa direttrice di riforma, i datori di lavoro rientranti nel campo dei Fondi di solidarietà con almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà restando fuori dal campo di applicazione della CIGS (in carenza del requisito dimensionale). Di conseguenza, nel caso dei fondi bilaterali alternativi e territoriali rientrano anche i datori di lavoro, in possesso degli altri requisiti, con almeno un dipendente.

→ Se i fondi sono già costituiti al 1° gennaio 2022, nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo maggiore di un dipendente (es. Fondo per le attività professionali con soglia dimensionale di più di 3 dipendenti) dovranno adeguarsi entro il 31.12.2022; i Fondi istituiti sono disponibili al link (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondi-di-solidarieta-istituiti.aspx>) con i rispettivi decreti istitutivi;

→ Nel caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del settore, dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell'ambito di applicazione del FIS dove saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro.

I Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 1° gennaio 2022, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022, sono:

- Fondo del trasporto pubblico: soglia dimensionale > 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
- Fondo del settore marittimo: soglia dimensionale > 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
- Fondo della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: soglia dimensionale > 5 dipendenti nel semestre di riferimento con possibilità di adesione volontaria per datori da 1 a 5 dipendenti;
- Fondo per le attività professionali: soglia dimensionale > 3 dipendenti nel semestre di riferimento;
- Fondo dei servizi ambientali: soglia dimensionale > 5 dipendenti nel semestre di riferimento.

Nel periodo transitorio, i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore alle soglie citate dall'1.1.2022 rientreranno nel campo del FIS corrispondendo il versamento del contributo ordinario beneficiando delle prestazioni erogate dal FIS, tranne il Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige: per i datori di lavoro entro i 5 lavoratori che avevano optato volontariamente per tale Fondo permarrà l'assicurazione nei confronti dello stesso.

Quei datori di lavoro che operano con più posizioni contributive e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori distribuiti su più matricole (con c.a. "2C" e "6G"), resteranno assoggettati alla disciplina dei Fondi di appartenenza nelle more dell'adeguamento dei rispettivi decreti.

Dal 1° gennaio 2022, le aliquote di contribuzione ordinaria ai Fondi si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, apprendisti e lavoratori a domicilio inclusi.

Per il versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle mensilità da gennaio a giugno 2022 afferente ai lavoratori in forza, inclusi i lavoratori a domicilio (Qualifica1 uguale "6") e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a "PA", "PC", "M0", "M1"), i datori di lavoro valorizzeranno i seguenti elementi:

Percorso: <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> → La sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato	
Elemento	Valorizzazione
<CodiceCausale>	M036 - Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà 2022
<IdentMotivoUtilizzoCausale>	Retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento
<AnnoMeseRif>	Anno e mese di riferimento della contribuzione
<ImportoAnnoMeseRif>	Contributo relativo al Fondo di appartenenza

→ La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (gennaio-giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

→ In riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA), l'Inps ha ricordato che dal 2022 risultano destinatarie delle tutele di tale Fondo anche le imprese artigiane che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, della CIGS classificate con i seguenti C.S.C.: 4.18.03 con C.A. 5K, 4.XX.XX con C.A. 3X e 4.13.06 - 4.13.07 - 4.13.08 con C.A. 3P e 3X.

N.B. I datori di lavoro in possesso dei c.a. "0S", "1Z", "6P", "7B" "7V" per il recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno il codice "L028".

## 9. IL RIMBORSO DELLE QUOTE DI TFR AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 5, DEL D.LGS N. 148/2015

Il comma 5 dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015 ha subito una notevole trasformazione inerente le modalità di fruizione della causale 'contratto di solidarietà della CIGS', illustrate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 1/2022, par. 12c. La circolare Inps ricorda come, al ricorrere di tutti i requisiti, sia rimasta invariata la previsione di rimborso delle quote maturate di TFR (ordinariamente a carico del datore di lavoro) dei lavoratori posti in CIGS con la causale 'contratto di solidarietà'. Restano anche le eccezioni a tale rimborso, richiedibile dal datore di lavoro, previste tassativamente dalla norma (lavoratori licenziati individualmente per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo ex L. 223/1991 entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione della solidarietà o entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento di CIGS concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente).

In riferimento al rimborso o al recupero delle quote di TFR, esposto sulla denuncia UniEmens (con codice L045 per il relativo recupero), l'Inps ha chiarito come la norma non preveda né un termine esplicito dal quale il datore di lavoro possa esercitare il diritto di recupero delle quote, né, soprattutto, un termine di decadenza. Sulla base del tenore letterale della norma del 2015, tuttavia, l'istituto deduce che il datore di lavoro potrà iniziare a recuperare le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa per effetto della CIGS solo dopo il decorso del termine sospensivo dei 90 giorni previsto dalla norma (o dalla fine della fruizione della CIGS con causale di solidarietà o dalla fine dell'ulteriore trattamento di CIGS richiesto entro 120 giorni dall'esaurimento della solidarietà). Lo stesso termine sarà quello di decorrenza del termine di prescrizione pari a 10 anni per il diritto al recupero da parte del datore di lavoro del relativo credito.

L'Inps ricorda inoltre che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria (generalmente con almeno 50 addetti), l'obbligo contributivo al Fondo resta anche nel periodo di CIGS con causale di solidarietà seguendo, un doppio iter:

- una volta passato il termine sospensivo dei 90 giorni, procederà al solo recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in solidarietà;

- alla maturazione del diritto del TFR (cessazione del rapporto di lavoro) o in caso di anticipazione, potrà conguagliare le quote di TFR giacenti nel Fondo di Tesoreria o, nei casi previsti (come quelli di incapacienza per la compensazione rispetto ai debiti contributivi correnti aziendali) richiedendo la domanda di pagamento diretto a favore del lavoratore.

## 10. AGRICOLI E LAVORATORI DELLA PESCA

La legge di Bilancio 2022 è intervenuta anche sulla disciplina della cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) e per i lavoratori della pesca. In particolare, la CISOA è stata estesa ai lavoratori della pesca imbarcati, inclusi i soci lavoratori di cooperative della pesca e armatori, anche proprietari, imbarcati, ma solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa per misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

In un'ottica di armonizzazione rispetto a quanto previsto in materia di CIG, è stato introdotto un termine decadenziale anche per il conguaglio o rimborso dell'integrazione salariale a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, vale a dire entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione dell'ammortizzatore o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. In attesa dell'adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca di cui all'articolo 1, comma 217, per il 2022 permangono gli obblighi contributivi già in vigore al 31 dicembre 2021.

Per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione, le imprese della pesca interessate sono tenute a versare il relativo contributo, pari all'1,50%. Per i lavoratori, che alla luce della riforma e dell'emanando decreto interministeriale, rientrano nel campo di applicazione della CISOA, le imprese della pesca con matricole caratterizzate dal CSC 1.20.01 (anche con c.a. 3W e 3Z) e 1.19.01 verseranno unicamente l'1,5% a favore della CISOA che andrà a sostituire l'aliquota finanziamento del FIS (il cui contributo non risulterà più dovuto dall'1.1.2022) con rimozione del c.a., se presente, 0J. L'Inps ha specificato che le imprese della pesca, già fruitrici del FIS (con le aliquote sopra ricordate), anche con riferimento al CSC 1.21.01, continueranno a versare il contributo ordinario al FIS per i propri lavoratori che non risultano lavoratori imbarcati sulle navi da pesca, in quanto esclusi dalla CISOA.

## 11. LE ISTRUZIONI UNIEMENS PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

Con il messaggio Inps n. 2637/2022 del 1° luglio 2022, dopo un giorno dalla pubblicazione della circolare 76/2022, l'istituto ha modificato le istruzioni del versamento della contribuzione dovuta per gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge di Bilancio 2022, recependo anche le istanze del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che aveva segnalato la necessità di rettificare il periodo di decorrenza dell'adeguamento delle aliquote in modo da consentire ai datori di lavoro e agli intermediari di avere a disposizione un arco di tempo congruo per adempiere all'obbligo contributivo. In particolare, le procedure informatiche Inps riceveranno il nuovo carico contributivo determinato dalla riforma degli ammortizzatori sociali [dal periodo di competenza di luglio 2022](#) (non più a partire da giugno, come originariamente previsto dalla circ. 76/2022), con recupero dei contributi dovuti per le mensilità [da gennaio a giugno 2022 incluso](#) nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022. Per i codici autorizzativi, nonché per la compilazione materiale del Flusso Uniemens si rimanda integralmente alle istruzioni aggiornate del messaggio Inps n. 2637/2022 (<https://servizi2.Inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13871>).

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi  
Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Nazionale dell'Ordine

*A cura di:*

**Gianni Marcantonio  
Mauro Marrucci  
Antonello Orlando**